QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI

(in migliaia di lire)

Allegato n.2

DESCRIZIONE	PREVENTIVO 1998	PREVENTIVO 1997 AGGIORNATO	PREVENTIVO 1997 ORIGINARIO
CONTRIBUTI DEI PROSECUTORI VOLONTARI:			
– Contributi ordinari	3.000.000	2.500.000	1.100.000
VALORI DI RISCATTO:			
– di cui all'art. 10, legge n. 1450/1956 e artt. 14 – 15 – 16, legge n.672/1973	1.700.000	1.500.000	1.030.000
– di cui all'art. 2 della legge n. 29/1979	500.000	330.000	900.000
TOTALE	5.200.000	4.330.000	3.030.000

SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI

(In migliaia di lire)

Allegato n. 3

DESCRIZIONE	PREVENTIVO 1998				PREVENTIVO 1997	
	da accertare nel 1998 (1)	meno: rateo al 31/12/1997 (2)	piu':rateo al 31/12/1998 (3)	Totale (dato economico) (1 – 2 + 3 = 4)	AGGIORNATO	ORIGINARIO
RATE DI PENSIONE	1.703.166.000	15.024.000	8.092.000	1.696.234.000	1.572.348.962	1.471.313.000
a detrarre:						
Maggiorazione agli ex combattenti Art. 6 L. 140/1985	2.000.000			2.000.000	2.150.000	1.800.000
RATE DI PENSIONE A CARICO DELLA GESTIONE	1.701.166.000	15.024.000	8.092.000	1.694.234.000	1.570.198.962	1.469.513.000
ONERE PER LA PREVENZIONE E CURA DELL'INVALIDITA' (PRESTAZIONI ECONOMICHE ED ACCESSORIE)	130.000			130.000	129.000	208.000
TOTALE GENERALE	1.701.296.000	15.024.000	8.092.000	1.694.364.000	1.570.327.962	1.469.721.000

TRASFERIMENTI PASSIVI

(in migliaia di lire) Allegato n.4

DESCRIZIONE	PREVENTIVO 1998	PREVENTIVO 1997 AGGIORNATO	PREVENTIVO 1997 ORIGINARIO
ALLO STATO:			
Somme da trasferire ai sensi dell'art. 1, duodecies della legge n. 641/1978 (gia' contribuzione destinata all'ONPI)	4.310.000	4.209.000	2.746.000
AD ALTRI ENTI:			
– EPAS, per contribuzioni	3.247.000	3.171.000	1.976.000
– Istituto italiano di medicina sociale, per contribuzioni	23.200	23.500	14.000
TOTALE.....	3.270.200	3.194.500	1.990.000
AD ENTI DI PREVIDENZA:			
– Valori di copertura assicurativa.....	700.000	700.000	–
TOTALE COMPLESSIVO	8.280.200	8.103.500	4.736.000

APPENDICE

Evoluzione legislativa e normativa

La gestione, per quanto riguarda gli aspetti contributivi, è interessata dalle disposizioni emanate con il decreto legislativo 4.12.96, n. 658 - in attuazione della delega di cui all'art.2, comma 22 della legge 335/95 - concernente l'armonizzazione della normativa del Fondo a quella dell'AGO, che prevede, tra l'altro:

- il riferimento, a far tempo dal 1.1.1997, ai fini della commisurazione della contribuzione dovuta al Fondo, alla retribuzione imponibile definita dall'art.12 della legge n. 153/1969 e successive modificazioni e integrazioni;

- la differenziazione del regime contributivo di coloro che risultavano iscritti al Fondo al 31.12.1995 da quello destinato invece agli iscritti successivamente a tale data per i quali il contributo al Fondo è dovuto in base all'aliquota e con i criteri di ripartizione in vigore nella assicurazione generale obbligatoria a far tempo dalle retribuzioni corrisposte per il mese di febbraio 1997, mentre per il personale iscritto alla data del 31.12.1995 partire dal 1° gennaio 1997 l'aliquota contributiva è stata fissata nel 26,43% (di cui il 6,647% a carico dei lavoratori) con un graduale aumento sino a raggiungere dal 1.1.2002 quella stabilita per l'AGO;

- l'estensione agli iscritti della normativa sul limite massimo di retribuzione imponibile di cui all'art.2, comma 18, della legge 8 agosto 1995, n. 335;

- l'adozione, anche per quanto attiene il versamento della contribuzione, delle modalità, termini e periodicità vigenti nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti, pertanto, sempre a decorrere dalle retribuzioni relative al mese di gennaio 1997, il versamento dei contributi ha cadenza mensile anziché trimestrale;

- l'introduzione dell'accredito dei contributi settimanali anziché giornalieri, e l'estensione del disposto dell'art. 5 del DPR 26.4.1957, n. 818, in base al quale qualora un mese non sia interamente retribuito si accreditano tanti contributi settimanali quante sono le settimane intere o frazioni di esse retribuite;

- l'estensione agli iscritti dell'art. 7 della legge 638/83 che fissa il limite della retribuzione media settimanale per l'accredito dei contributi settimanali - pari al 40% del trattamento minimo di pensione in vigore al 1 gennaio di ciascun anno, ed il limite minimo di retribuzione giornaliera sul quale sono dovuti i contributi - pari al 9,50% del trattamento minimo di

pensione in vigore al 1 gennaio di ciascun anno.

La gestione è inoltre interessata alla disposizione di cui all'art. 6 del D.L.vo n. 181 del 24 aprile 1997, che ha introdotto per i dirigenti assunti dalle società concessionarie di pubblici servizi di telefonia la facoltà di optare per mantenere il rapporto previdenziale con l'INPDAI.

Trova applicazione nell'ambito del Fondo la nuova disciplina in materia di riscatto dei corsi universitari di studio (diploma universitario, diploma di laurea, diploma di specializzazione, dottorato di ricerca) contenuta nel D.L.vo n.184 del 30.4.1997 entrato in vigore dal 12.7.1997 (art. 2 del decreto).

Considerata la portata di carattere generale della disposizione di legge in argomento devono considerarsi implicitamente abrogate le disposizioni di legge che finora hanno regolamentato la stessa materia nell'ambito del Fondo in esame e segnatamente l'art.14, lettera a) della legge 22.10.1973, n.672.

Il citato decreto n.184 del 30.4.1997 estende altresì agli iscritti ai Fondi sostitutivi ed esclusivi dell'AGO e quindi anche agli iscritti al Fondo Telefonici la facoltà di riscatto dei periodi di lavoro svolto all'estero ed abolisce per tutti gli assicurati richiedenti il riscatto stesso la riduzione del 50% dell'onere dovuto.

Per quanto concerne l'onere di riscatto nel decreto resta confermato per i periodi di riscatto collocati temporalmente prima del 31.12.1995 il criterio di calcolo in termini di riserva matematica, mentre per i periodi da riscattare collocati dopo il 31.12.1995 il corrispondente onere, per espressa disposizione di legge, viene commisurato alla aliquota vigente alla data di presentazione della domanda di riscatto per il versamento della contribuzione obbligatoria dovuto al Fondo da applicarsi alla retribuzione inerente ai 12 mesi antecedenti la domanda.

Dal 1° gennaio 1998 l'aliquota contributiva dovuta per gli iscritti al Fondo è stabilita nella misura del 27,63 per cento di cui il 20,563 a carico dei datori di lavoro e il 7,047 a carico dei lavoratori.

Per quanto riguarda le prestazioni pensionistiche, le previsioni vengono formulate con riferimento alla vigente disciplina specifica del Fondo di previdenza telefonici, a quei provvedimenti legislativi di carattere generale che interessando tutte le gestioni pensionistiche hanno riguar-

dato anche il Fondo di cui trattasi nonchè al citato decreto legislativo 4 dicembre 1996, n. 658/1996, contenente norme di armonizzazione del regime pensionistico del Fondo telefonici con la disciplina vigente nell'assicurazione generale obbligatoria.

Si segnalano in particolare del predetto decreto:

- l'art. 1 il quale, nel dettare il nuovo assetto contributivo, stabilisce che a decorrere dall'1.1.1997 per tutto il personale iscritto al Fondo "Telefonici" la retribuzione imponibile sia quella definita dall'art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive integrazioni e modificazioni, comprese le disposizioni di cui all'art. 2, comma 18, della legge 8.8.1995, n. 335;

- l'art. 2, comma 1, il quale disciplina il regime pensionistico degli iscritti al Fondo di previdenza telefonici che alla data del 31 dicembre 1995 hanno maturato un'anzianità contributiva di almeno 18 anni interi.

Per tali soggetti si applica il sistema di calcolo retributivo previsto dalla previgente normativa del Fondo quale risulta modificata dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, dalla legge 23 dicembre 1994, n. 724 e dalla legge 8 agosto 1995, n. 335;

- l'articolo 2, comma 2 il quale dispone che per gli iscritti al Fondo che abbiano maturato un'anzianità contributiva inferiore a 18 anni interi al 31 dicembre 1995, la pensione è determinata in base all'articolo 1, comma 12, della legge n. 335/1995.

La pensione, pertanto, è calcolata con il sistema retributivo per la quota corrispondente alle anzianità maturate fino al 31 dicembre 1995 e con il sistema contributivo perla quota corrispondente alle anzianità contributive acquisite dal 1° gennaio 1996 in poi;

- l'articolo 2, comma 3, il quale stabilisce che per il calcolo della pensione con il sistema retributivo la retribuzione di riferimento per le anzianità contributive maturate fino al 31 dicembre 1996 è quella disciplinata dalla previgente normativa del Fondo.

Pertanto per le pensioni con decorrenza compresa entro il 1° gennaio 1997 la retribuzione pensionabile, relativamente alle anzianità contributive maturate al 31 dicembre 1996, è quella disciplinata dalla previgente normativa del Fondo;

- l'articolo 2, comma 5, il quale prevede, per i lavoratori

iscritti al Fondo successivamente al 31 dicembre 1995 e privi di anizanità contributiva alla predetta data del 31 dicembre 1995, l'erogazione della sola "pensione di vecchiaia" liquidata con il sistema contributivo di cui alla legge n. 335/1995;

- l'articolo 3, comma 1, il quale,in armonia con quanto previsto dal sistema dell'assicurazione generale obbligatoria, eleva l'anzianità massima contributiva computabile nel Fondo Telefonici per le pensioni con decorrenza successiva alla data di entrata in vigore del decreto a 40 anni;
- l'articolo 3, comma 2, il quale stabilisce che l'importo del trattamento complessivo della pensione liquidata esclusivamente con il sistema retributivo non può, in ogni caso, superare il più favorevole tra i seguenti parametri:

a) 80% della retribuzione pensionabile determinata in base alle norme in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti;

b) 90% della retribuzione pensionabile determinata ai fini del calcolo della quota di pensione di cui all'articolo 1, comma 12, lettera a), della legge n. 335/1995;

- l'articolo 3, comma 3, il quale prevede che restano confermate le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo n. 503/1992, in conseguenza dell'opzione esercitata dall'iscritto ai sensi dell'articolo 6 della legge 26 febbraio 1982, n. 54, nonchè dell'art. 6 della legge 29 dicembre 1990, n. 407.

Nei confronti dei lavoratori che hanno esercitato le opzioni di cui trattasi il trattamento pensionistico non potrà superare, come stabilito dall'articolo 1, comma 5, del decreto n. 503, l'importo della retribuzione pensionabile.

A motivo dell'elevazione dell'anzianità contributiva massima a 40 anni, per le pensioni aventi decorrenza dal 1° febbraio 1997 in poi, la maggiorazione prevista dall'art. 6 della legge n. 407/1990 opera soltanto per le anzianità contributive maturate oltre i 40 anni.

Tuttavia a coloro che abbiano esercitato l'opzione di cui all'art. 6 della legge n. 407/1990 anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto n. 658 e prestino ancora la propria attività lavorativa, a garanzia dei diritti acquisiti, continuano ad essere attribuiti i benefici previsti dall'art. 6 della citata legge n. 407 per gli anni maturati oltre l'anzianità massima prevista dalla previgente normativa antecedentemente all'entrata in vigore del decreto n. 658, mentre per la valutazione della anzianità contributiva

maturata successivamente si tiene conto di quanto disposto dal comma 2 del citato articolo 3.

Gli assicurati che alla data di entrata in vigore del decreto n. 658 hanno beneficiato della legge n. 407/1990, qualora non abbiano raggiunto l'anzianità massima contributiva dei 40 anni, hanno diritto all'applicazione della legge n. 54/1982 fino al conseguimento dei 40 anni di contribuzione;

- l'articolo 3, comma 4, il quale estende agli iscritti al Fondo Telefonici, relativamente alle anzianità contributive maturate successivamente all'entrata in vigore del decreto stesso, i limiti di retribuzione pensionabile stabiliti nel regime generale e le relative riduzioni della percentuale annua di rendimento di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto n. 503;

- l'articolo 3, comma 7, a stregua del quale la quota di pensione da liquidare con il sistema contributivo nei confronti degli iscritti per i quali opera il sistema "misto" deve essere determinata in base all'articolo 1, commi 6, 7 della legge n. 335/1995 ivi compresa l'applicazione dell'aliquota di computo del 33 per cento;

- l'articolo 3, comma 8 il quale ha abrogato:

a) l'articolo 4 della legge 22 ottobre 1973, n. 672, che prevedeva per gli assicurati del Fondo la liquidazione di un trattamento minimo maggiorato di £. 13.000 annue per ogni anno di iscrizione al Fondo, oltre il quindicesimo.

Pertanto, per le pensioni con decorrenza dal 1° febbraio 1997 in poi il trattamento minimo erogato dal Fondo è pari al trattamento in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria;

b) per le pensioni con decorrenza 1° febbraio 1997 in poi, il comma 3 dell'art. 10 della legge 22 ottobre 1973, n. 672, concernente la diminuzione dell'importo della pensione di anzianità in misura pari ad uno 0,50 per cento della retribuzione pensionabile per ogni anno di anticipo del pensionamento rispetto all'età pensionabile e l'aumento nella stessa misura per ogni anno di contribuzione oltre i 36;

c) il comma 4 dell'art. 10 della predetta legge n. 672/1973, secondo cui agli iscritti che possano far valere almeno 40 anni di contribuzione al Fondo è comunque assicurata l'intera pensione spettante indipendentemente dall'età maturata alla data del pensionamento;
- l'art. 3, comma 9, il quale ha abrogato a decorrere dal

sesto mese successivo alla data della entrata in vigore del decreto, per i lavoratori che a tale data sono in servizio e non hanno presentato domanda di dimissioni già accettata dall'Azienda, l'art. 16, ultimo comma, della legge 4 dicembre 1956, n. 1450 e l'art. 10, comma 5, della legge 22 ottobre 1973, n. 672, che stabilivano che per il conseguimento del diritto a pensione e per il calcolo della relativa misura, la frazione dell'ultimo anno non veniva valutata se inferiore a sei mesi ed 1 giorno e valutata invece nella misura di un anno se superiore a sei mesi.

In concreto, il comma 9 del citato art. 3 abroga la previgente disciplina dal 1° luglio 1997 per coloro che a tale data sono in servizio e non hanno presentato domanda di dimissioni accettata dall'Azienda;

- l'art. 3, comma 10 il quale conferma la possibilità, per i lavoratori iscritti al Fondo antecedentemente alla data del 1° gennaio 1996, di liquidare la pensione anticipata di vecchiaia prevista dall'art. 9 della legge 22 ottobre 1973, n. 672, e successive modificazioni, per il periodo di cinque anni successivi alla data di entrata in vigore del decreto stesso.

Per quanto concerne l'età alla quale fare riferimento per la determinazione dell'anticipo di quattro anni della pensione di cui trattasi deve aversi riguardo al limite di età vigente per la generalità dei soggetti al momento della richiesta del pensionamento anticipato;

- l'art. 4, comma 1, il quale dispone:

a) con effetto sulle domande presentate successivamente alla data di entrata in vigore del decreto (8 gennaio 1997), l'applicazione agli iscritti al Fondo delle disposizioni in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria in materia di invalidità e inabilità.

La disciplina vigente nell'assicurazione generale obbligatoria in ordine al trattamento pensionistico di invalidità è, com'è noto, contenuta nella legge 12 giugno 1984, n. 222;

b) l'applicazione dell'articolo 1, comma 42 e 43 della legge 8 agosto 1995, n. 335 in materia di cumulabilità del trattamento pensionistico con i redditi da lavoro dipendente o autonomo e con la rendita per infortuni sul lavoro o malattia professionale liquidata per lo stesso evento invalidante a norma del T.U. approvato con D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124.

Le anzidette disposizioni trovano applicazione per le

prestazioni pensionistiche liquidate con decorrenza dal 1° febbraio 1997 in poi in relazione a domande presentate successivamente all'8.1.1997; qualora le domande siano state presentate entro la predetta data dell'8 gennaio 1997, la prestazione verrà liquidata in base alla normativa previgente;

c) l'applicazione agli iscritti al Fondo, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto, delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 43, della legge n. 335 che stabilisce l'incumulabilità delle pensioni di inabilità e degli assegni di invalidità, liquidati in conseguenza di infortunio sul lavoro o malattia professionale, con la rendita vitalizia attribuita per lo stesso evento a norma del Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali approvato con D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124;

- l'art. 4, comma 2, il quale prevede che i lavoratori titolari dell'assegno ordinario di invalidità possono continuare, al pari degli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria, ad espletare la propria attività lavorativa ed ottenere successivamente il supplemento di pensione secondo le disposizioni di cui all'articolo 7 della legge 23 aprile 1981, n. 155;

- l'art. 4, comma 3, il quale abroga espressamente l'articolo 16, comma 2 e l'articolo 19 della legge 4 dicembre 1956, n. 1450, che hanno disciplinato l'invalidità per gli iscritti al Fondo Telefonici fino all'entrata in vigore del decreto n. 658;

- l'art. 6 il quale dispone che, per quanto non disciplinato dalla normativa del Fondo, come modificata dal decreto, trovano applicazione alle pensioni del Fondo, successivamente all'entrata in vigore del decreto stesso, le disposizioni proprie dell'assicurazione obbligatoria e in particolare, il principio della automaticità delle prestazioni per cui le stesse potranno essere liquidate anche in mancanza della relativa contribuzione purchè la stessa sia effettivamente dovuta.

Si richiama altresì l'art. 1, comma 189, del provvedimento collegato alla legge finanziaria 1997, il quale stabilisce che le pensioni di anzianità liquidate con decorrenza dal 30 settembre 1996 a carico dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti e delle forme di previdenza sostitutive, nonchè i trattamenti anticipati di anzianità delle forme di previdenza esclusive, non sono cumulabili, limitatamente alla quota liquidata col sistema retributivo, con i redditi da lavoro di qualsiasi natura,

fino a concorrenza dei redditi stessi. Ai lavoratori che alla data del 30 settembre 1996 sono titolari di pensione, ovvero che hanno maturato il requisito contributivo di 36 anni, ovvero il requisito contributivo di 35 anni unitamente a quello anagrafico di 52 anni, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla previgente normativa. La previgente normativa continua altresì ad applicarsi nei confronti dei lavoratori che liquidano la pensione con 40 anni di contribuzione, ovvero con l'anzianità contributiva massima prevista dall'ordinamento di appartenenza.

La previgente normativa prevede la totale cumulabilità con i redditi da lavoro autonomo delle pensioni di anzianità con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1995, nonchè delle pensioni di anzianità con decorrenza successiva al 31 dicembre 1994 liquidate in favore di lavoratori che abbiano maturato entro il 1994 i requisiti di assicurazione e di contribuzione richiesti per il diritto alla pensione in tale anno. Per i lavoratori che liquidano la pensione di anzianità con decorrenza successiva al 1994, avendo maturato i relativi requisiti successivamente al 1994, non è cumulabile con i redditi da lavoro autonomo la metà della quota di pensione eccedente il trattamento minimo (articolo 10 del decreto n. 503, nel testo modificato dall'articolo 11, commi 9 e 10, della legge n. 537).

Al riguardo, si precisa che la legge 28 febbraio 1997, n. 30, al comma 4 dell'art. 10 recante disposizioni correttive ed integrative della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nel sostituire il comma 173 dell'art. 1 della legge n. 662/1966, inserisce, tra l'altro, il comma 173-ter che dispone che il comma 179 va interpretato nel senso che non sono considerati redditi da lavoro ai fini della medesima disposizione le indennita' percepite in applicazione della legge 27 dicembre 1985, n. 816 e successive modificazioni.

In materia di attuazione delle sentenze della Corte Costituzionale n. 495 del 1993 e n. 240 del 1994, si segnala la legge 23 dicembre 1996, n. 662, che, all'art. 1, comma 181, cosi' come risulta modificato dall'art. 3-bis della legge 28 marzo 1997, n. 140, di conversione del decreto legge 28 marzo 1997, n. 79, stabilisce che il pagamento degli arretrati maturati fino al 31 dicembre 1995 deve essere effettuato in contanti in sei annualita'.

Il comma 182 dell'art. 1 della citata legge n. 662/1996, nel testo modificato dall'art. 3-bis della legge n. 140/97, dispone che il diritto al pagamento delle somme arretrate di cui al comma 181 spetta ai soli soggetti interessati e ai loro superstiti aventi titolo alla pensione di riversibilita' alla data del 30 marzo 1996. La verifica

annuale del requisito reddituale per il diritto all'integrazione al trattamento minimo e' effettuata non solo in relazione ai redditi riferiti all'anno 1983, ma anche con riferimento ai redditi degli anni successivi. Nella determinazione delle somme maturate fino al 31 dicembre 1995 non concorrono ne' gli interessi legali ne' la rivalutazione monetaria.

Per gli anni successivi, sulle somme ancora da rimborsarsi, sono dovuti gli interessi sulla base di un tasso annuo pari alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati accertata dall'ISTAT per l'anno precedente.

Con la prima annualita' sono corrisposti gli interessi maturati sull'intero ammontare degli arretrati dal 1° gennaio 1996 alla data di pagamento.

A norma dell'art. 3-bis della legge n. 140/1997, con la prima annualita' di arretrati sono corrisposti gli interessi maturati, dal 1° gennaio 1996 alla data di pagamento, sull'intero ammontare degli arretrati.

Il comma 211 dell'art. 1 della legge n. 662/1996 dispone che i titolari di pensione che omettono di produrre la dichiarazione prevista dall'art. 1, comma 4 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, fermo restando quanto previsto dall'art. 40 del D.P.R. 27 aprile 1968, n. 488, sono tenuti a versare all'ente previdenziale di appartenenza una somma pari all'importo annuo della pensione percepita nell'anno cui si riferisce la dichiarazione medesima.

I commi da 260 a 265 dell'art. 1 della citata legge n. 662/1996 contengono una particolare disciplina per il recupero delle somme indebitamente percepite a titolo di prestazioni per periodi anteriori al 1° gennaio 1996.

Si segnala, infine, la sentenza n. 1691 del 12 dicembre/24 febbraio 1997 con la quale la Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha affermato il principio secondo cui il riconoscimento del trattamento minimo sulle pensioni costituisce un diritto autonomo diverso dal diritto a pensione, con propri presupposti e requisiti. Il diritto all'integrazione al minimo, al pari del diritto alla pensione, e' un diritto imprescrittibile e non soggetto a decadenza. La prescrizione e la decadenza possono riguardare solo i singoli ratei.

In applicazione del principio enunciato nella suddetta sentenza, i termini di decadenza per l'esercizio dell'azione giudiziaria fissati dall'art. 47 del D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, come interpretato dall'art. 6 della legge 1° giugno

1991, n. 166 e dall'art.4 della legge 11 novembre 1992, n. 438, vanno computati dalla data in cui e' divenuto definitivo il provvedimento di liquidazione della pensione non integrata. Nel caso che l'integrazione al minimo, dapprima concessa, sia stata successivamente revocata i termini di decadenza decorrono dalla data in cui e' divenuto definitivo il provvedimento di revoca.

bptel